

SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST

Determina del Responsabile del Polo Chianti Fiorentino

Numero del provvedimento:	32/2025
Data del provvedimento:	22/09/2025
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE CON CONTRATTO, EQ, P.E. 1, CCNL FUNZIONI LOCALI, TEMPO INDETERMINATO E PIENO
Struttura proponente:	Polo del Chiati Fiorentino
Responsabile del procedimento:	Dott. Gilberto Macaluso

3

IL RESPONSABILE DEL POLO CHIANTI

VISTO il Decreto del Direttore della Società della Salute n. 37 del 20.07.2023 “Delega di firma atti di natura socio-sanitaria e socio-assistenziale della SdS Fiorentina Sud Est” con cui è stata conferita delega di firma al sottoscritto Dott. Gilberto Macaluso relativamente agli atti amministrativi di natura socio-assistenziale di competenza del Polo Amministrativo del Chianti Fiorentino;

RICHIAMATE:

la Legge n. 238 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm. ed ii., che al Capo III bis “Società della salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;

la legge regionale n. 41 del 24.02.2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e ss.mm. ed ii;

VISTI:

il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio SdS Fiorentina Sud-Est, sottoscritta in data 14.01.2021 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in conformità con la L.R. n.40/2005 e ss.mm. ed ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Bagno a Ripoli Dott. Ferdinando Ferrini;

la Delibera di Assemblea dei Soci n. 8 del 31/07/2024 con la quale è stato eletto Francesco Pignotti quale Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est;

il Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud-Est n. 1 del 30/5/2024, di proroga del Direttore del Consorzio, Simone Naldoni;

la delibera di Conferenza Aziendale dei Sindaci Azienda USL Toscana Centro n. 2 del 28.05.2021 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra l'azienda USL Toscana e la SDS Fiorentina Sud-Est per la gestione diretta e unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. n. 40/2005 ss.mm.ii.e dal PSSIR 2018-2020;

la delibera di Assemblea di Soci n. 5 del 17.07.2021 con la quale è stata approvata l'articolazione organizzativa della SDS Fiorentina Sud-Est;

la Delibera di Giunta della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 12 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato lo schema di articolazione organizzativa a livello di micro-struttura e di dettaglio della Società della Salute in relazione all'organigramma già approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 3 del 24.02.2023;

lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

DATO ATTO che l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. e ii. definisce le Società della salute "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile sia nella L.R. n. 40/2005 ss.mm. ed ii. sia nel D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm. ed ii., che all'art. 31 disciplina i Consorzi;

RICHIAMATI altresì:

la Delibera di Assemblea dei Soci n. 1 del 29.01.2025 di approvazione del Bilancio di previsione e relativi allegati per l'annualità 2025 e pluriennale 2025/2026/2027, secondo lo schema previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 834/2022;

le deliberazioni dei Comuni consorziati di approvazione dei rispettivi Bilanci di Previsione 2025- 2027;

la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2025, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 26.02.2025;

il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 05.05.2009 e ss.mm. ed ii.

- la Legge n. 136 del 13.08.2010, ed in particolare l'art 3 in tema di "tracciabilità di flussi finanziari";

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di giunta comunale con le quali è stato approvato l'Accordo relativo all'assegnazione funzionale temporanea, alla Società della Salute Fiorentina Sud Est, di personale dipendente dei comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano Val di Pesa: Comune di barberino Tavarnelle - Deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 25/05/2023; Comune di Greve in Chianti - Deliberazione di Giunta Municipale n. 88 del 25/05/2023; Comune di San casciano in Val di Pesa - Deliberazione di Giunta Municipale n. 142 del 24/05/2023;

VISTA la nota dell'Assistente Sociale XXXXXXXXX del 19.09.2025, conservata in atti, con la quale chiede l'autorizzazione a sottoscrivere un contratto di insegnamento a titolo retribuito con il XXXXXXXXXXXX, avente ad oggetto una collaborazione sportiva che decorrerà dal 02/10/2025 fino al 31/12/2025 e si articola in un numero complessivo di ore XX a settimana per un compenso presunto inferiore ad Euro XXXX;

CONSIDERATO che:

- l'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 prevede la possibilità di autorizzare l'esercizio di incarichi che provengano da altra Pubblica Amministrazione ovvero da società e persone fisiche che svolgano attività di impresa o commerciale, purché disposti dagli organi competenti, salvo casi di incompatibilità, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 58 del Regolamento Comunale del Comune di San Casciano in Val di Pesa, sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Casciano in Val di Pesa n. 41 del 28/02/2011, (da ultimo modificato con delibera di Giunta n. 149/2017), contempla la possibilità per il dipendente di essere autorizzato allo svolgimento di attività esterne non comprese nei compiti e nei doveri d'ufficio entro i limiti previsti dal medesimo articolo;

DATO ATTO che lo svolgimento dell'incarico oggetto d'autorizzazione dovrà essere attuato secondo le seguenti condizioni:

1. essere svolto al di fuori del normale orario di lavoro e la prestazione esterna non dovrà incidere sulla prestazione di servizio dovuta in favore della Società della Salute Fiorentina Sud Est;
2. l'autorizzazione di cui trattasi potrà essere revocata o sospesa per esigenze di servizio;
3. qualora la richiedente venisse a conoscenza di eventuali controversie che potrebbero creare delle incompatibilità, dovrà darne immediata notizia all'Amministrazione e dovrà astenersi dalla prosecuzione dell'attività medesima;
4. il rapporto dovrà avere natura unicamente occasionale e temporanea e, comunque, in misura non superiore a 2 incarichi da svolgersi contemporaneamente;
5. per quanto non esplicitamente indicato si rimanda al D.lgs 165/2001 e al citato Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Casciano Val di Pesa;

RAVVISATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o di esigenze organizzative tali da impedire l'autorizzazione e rilevata la propria competenza a provvedere;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell'adozione degli atti procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis (introdotto dall'art. 1, comma 41, Legge 6 novembre 2012 n. 190) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii "Nuove norme sul procedimento amministrativo" che al comma 1 dispone: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"; Visti i CCNL comparto Funzioni Locali, nel tempo vigenti; Visto il D. Lgs. 165/2001; Visto il D.Lgs. n° 267/2000; Ritenuto di dover provvedere in merito;

DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

VISTI i CCNL comparto Funzioni Locali, nel tempo vigenti;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati integralmente:

1. Di autorizzare la dipendente, Dott.ssa XXXXX, dipendente a tempo pieno e indeterminato categoria EQ, P.E. 1 CCNL Funzioni Locali, allo svolgimento del seguente incarico extraistituzionale di collaborazione occasionale e temporanea XXXXXXXX, avente ad oggetto una collaborazione sportiva che decorrerà dal 02/10/2025 fino al 31/12/2025 e si articola in un numero complessivo di ore 15 a settimana per un compenso presunto inferiore ad Euro XXXXXXXX;
2. di dare atto dell'assenza di cause di incompatibilità e/o di esigenze organizzative tali da impedirne l'autorizzazione;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 53, comma 11, D.Lgs. n. 165/2001, entro quindici giorni dall'erogazione dei compensi relativi al presente incarico di collaborazione occasionale, l'Università di Firenze, dovrà comunicare a questa Amministrazione l'ammontare dei compensi erogati a favore della dott.ssa Caterina Apicella;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla dipendente interessata ed all'Ufficio Personale del Comune di San Casciano in Val di Pesa per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e nella sezione apposita di amministrazione trasparente sul sito istituzionale della Società della Salute Fiorentina Sud Est;
6. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 60 giorni, con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato.

Bagno a Ripoli, 22/09/2025

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
POLO CHIANTI FIORENTINO
(dott. Gilberto Macaluso)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa